

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA**

**Ricorso per l'ammissione alla procedura**

**di composizione della crisi da sovraindebitamento**

**ai sensi del D. lgs. N. 14/2019**

**Piano del consumatore**

Per: Il sig. **LUCA TROMBETTA PIETRO**, nato a Catania il 04.10.1958 ed ivi residente in Viale Nitta n. 3, C.F.: LCT PTR 58R 04C 3510, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palazzo (c.f. PLZ GNN 82L12 B428I) del Foro di Catania, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catania, Corso delle Province n. 154, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica [avv.giovanpalazzo@pec.it](mailto:avv.giovanpalazzo@pec.it) del fax n. 095/6734693 per l'invio di comunicazioni e notifiche nel corso del presente procedimento, espone quanto segue.

**PREMESSA**

- L'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c), D. lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della Crisi e dell'Insolvenza, *breviter* CCII);
- ai fini delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'esponente riveste la qualifica di "consumatore" così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) D.lgs n. 14/2019;
- rivestendo la qualità di "consumatore", non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali previste dal D. lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della Crisi e dell'Insolvenza, *breviter* CCII);
- si trova in uno stato di sovraindebitamento, come descritto dall'art. 2 co. 1, lett. c), ossia in una situazione di costante squilibrio economico-finanziario tra i debiti contratti nel corso degli anni ed i crediti da lui prontamente liquidabili, tale da rendere manifesta l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le obbligazioni da lui contratte;
- stante i presupposti di cui sopra, il ricorrente, in data 02.11.2023 si è rivolto all'Organismo di Composizione della Crisi di Aci Catena, Protezione Sociale Italiana, istituito ai sensi dell'art. 13 del CCII, che ha nominato quale Gestore della Crisi l'avv. Ettore Volpe, (VLPTTR84C23G273G), nato a Palermo il 23.03.1984, con studio in Palermo alla Via Pasculli n. 12, iscritto al registro ministeriale dei gestori delle crisi da sovraindebitamento



presso l'Organismo di Composizione della Crisi n. 171, Protezione Sociale Italiana, PEC: ettorevolpe@pec.it;

- Più in particolare, ai fini previsti dal CCII il Debitore:

- a) ha fornito all'OCC e al Gestore tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- b) non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- c) la situazione di squilibrio economico, sfociata nell'attuale sovraindebitamento, è stata determinata da un ricorso al credito **contratto per esigenze personali e familiari** dell'istante e dalla successiva impossibilità ad adempiere alle obbligazioni assunte. A ciò vanno aggiunti i problemi di salute del sig. Luca Trombetta e [REDACTED], i [REDACTED] che hanno richiesto una serie di cure e di attenzioni al fine di garantire le giuste esigenze assistenziali e di vita, con le immaginabili ripercussioni che questo può aver provocato a livello economico e lavorativo per il ricorrente e per tutto il suo nucleo familiare.

Il nucleo familiare dell'istante ad oggi è composto, come da stato di famiglia che si allega, dall'istante e dalla moglie, sig.ra [REDACTED]

Per cercare di fare fronte alle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio, l'istante intende avviare un procedimento di composizione della crisi, proponendo un Piano del consumatore per tutti i finanziamenti ed i debiti posti in essere, il cui dettaglio analitico è riportato sulla relazione dell'OCC allegata.

II debiti al momento pendenti ammontano ad un totale dieuro **149.151,57**, così ripartiti:

- 1) debito nei confronti di **Unicredit S.p.A.** derivante da conto corrente cointestato n. \*\*\*\*316, con saldo negativo pari ad euro **3.547,61**
- 2) debito nei confronti di **ING BANK N.V.** per complessivi euro **81.056,60**, derivante dai rapporti analiticamente indicati nella relazione allegata;
- 3) debito nei confronti di **Compass Banca S.p.A.** derivante da contratto di finanziamento n. 23563082, stipulato nel marzo 2021, in ragione del quale la creditrice domandava ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 1965/2023 emesso dal Tribunale di Catania (R.G. n. 17068/22) con cui veniva ingiunto al debitore il pagamento della somma di euro **12.410,30**, oltre interessi, dichiarato definitivamente esecutivo in data 02.11.2023;



4) debito nei confronti di **Fiditalia S.p.A.** derivante da contratto di finanziamento n. 0013093049356550, stipulato nel luglio 2021 per un importo pari ad euro **24.630,48** (di cui euro 20.805,87 per capitale residuo ed euro 3.824,61 per interessi di mora);

5) debito nei confronti di **Avvera S.p.A.**, derivante da contratto di cessione del quinto della pensione stipulato nel mese di settembre 2022, per un importo complessivo erogato pari ad euro 31.433,23. Dell'importo finanziato, tuttavia, soltanto euro 17.400,43 venivano accreditati al Sig. Trombetta; il residuo, pari ad euro 14.032,80, veniva invece destinato all'estinzione di un precedente finanziamento stipulato con Italcresi S.p.A.

Il capitale residuo al 31.10.2024 sarà pari ad euro **26.315,27**, come evincibile dal piano di ammortamento; la creditrice non ha, infatti, riscontrato la richiesta di precisazione del credito avanzata.

6) debito nei confronti di **Agenzia delle Entrate Riscossione** per euro **537,22** (di cui euro 513,20 assistiti da privilegio generale ed euro 24,02 importo chirografario), per carichi analiticamente dettagliati nella relazione allegata;

7) debito nei confronti della **Regione Sicilia** per euro **654,09** dovuti per omesso pagamento di tassa automobilistica anno tributario 2016-2017-2021-2023-2024;

8) debito nei confronti della **Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Di Catania**, per l'importo già iscritto a ruolo per euro **308,78**.

9) Il **Comune di Catania** ha riscontrato posizioni debitorie a titolo di Tasi, senza tuttavia precisare l'importo delle pendenze né l'anno tributario di riferimento.

Inoltre, ai fini del presente ricorso si riporta che il Sig. Luca Trombetta risulta titolare del diritto di proprietà per la quota di 1/2, in regime di comunione legale dei beni con la coniuge, sui seguenti beni immobili:

1) Immobile, costituente casa di abitazione familiare, sito in Catania, [REDACTED]

[REDACTED]  
Sull'immobile grave una ipoteca volontaria iscritta in favore della mutuataria ING Bank N.V. del 01.02.2018 – Registro Generale n. 4664 Registro particolare n. 602 – Pubblico Ufficiale Mazzullo Francesco – Repertorio 43608/26382 del 22.01.2018. Il valore di mercato del bene, ricavato dai parametri medi OMI, è di euro 62.560,00;

2) Box auto, sito in Catania [REDACTED]

[REDACTED]. Anche su tale bene immobile è iscritta ipoteca in favore di ING Bank N.V. del 1.02.2018 (Registro Generale n. 4664 Registro particolare n. 602 – Pubblico Ufficiale Mazzullo Francesco – Repertorio 43608/26382 del 22.01.2018). Il valore di mercato del bene, ricavato dai parametri medi OMI è pari ad euro 10.175,00;



Oltre ai beni immobili appena riportati, dalle risultanze patrimoniali emerge che l'odierno ricorrente è titolare dell'autovettura modello Ford Fiesta, immatricolata il 27.09.2013, il cui valore medio di mercato è stimabile in **euro 6.250,00**.

Da ultimo, il Sig. Luca Trombetta risulta contitolare con la moglie del conto corrente cointestato n. [REDACTED] aperto presso la ING Bank N. V, con saldo negativo pari ad **euro 3.809,27**, e del conto corrente cointestato n. [REDACTED] aperto presso la Unicredit S.p.a anch'esso con saldo negativo pari ad **euro 3.547,61**.

Relativamente alla consistenza del suo patrimonio, l'Odierno ricorrente ha poi dichiarato di non possedere ulteriori beni mobili di valore, conti correnti, depositi, titoli, partecipazioni o altra rilevante utilità, nonché di non avere compiuto atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio precedente al deposito della domanda.

Ad oggi, il Sig. Luca Trombetta è l'unico percettore di reddito del nucleo familiare di cui fa parte, infatti, risulta pensionato INPE e percepisce emolumenti netti annui per circa **euro 25.755,00** cui corrisponde una retribuzione media mensile, comprensiva delle mensilità aggiuntive, pari ad **euro 2.146,25**.

Le spese di sostentamento del nucleo familiare sono state quantificate in euro 1.190,00, cui aggiungere la rata del mutuo stipulato con ING Bank S.p.a., di importo pari ad euro 514, 00, da mantenersi secondo il piano di ammortamento originariamente convenuto con l'ente creditizio, per un totale di **euro 1.704,00**.

La proposta di accordo così come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dal citato decreto e contiene, in particolare: **1)** l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;**2)** l'elenco delle risultanze patrimoniali relative a beni immobili, beni mobili registrati e conti correnti;**3)** i dati reddituali;**4)** il dettaglio delle esposizioni debitorie;**5)** la sussistenza della condizione di sovraindebitamento;**6)** l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni ed esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;**7)** la valutazione in ordine al rispetto delle norme sul merito creditizio da parte degli istituti finanziatori;**8)** la solvibilità del proponente negli ultimi 5 anni;**9)** l'accertamento sull'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;**10)** l'esposizione della proposta formulata e della fattibilità del piano;**11)** il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato;**12)** il giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria ex art. 67 comma 4 Codice della Crisi;**13)** la coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e l'indicazione presumibile



dei costi della procedura.

A fronte di un debito complessivo di **euro149.151,57**, l'odierno ricorrente avanza la seguente proposta volta a soddisfare i crediti ad oggi esistenti che prevede:

**1) il pagamento integrale del residuo capitale dovuto relativo al mutuo di consolidamento garantito da ipoteca sull'abitazione principale e sul box auto**, secondo il piano di ammortamento convenuto, con rate mensili dell'importo di **€ 515,00**;

**2) Il pagamento integrale degli importi dovuti in prededuzione all'OCC** per € 4.025,14 in n. 12 rate di cui le prime 11 di importo pari ad € 350,00 e l'ultima di importo pari ad € 175,14;

**3)** La soddisfazione parziale del ceto creditorio mediante il pagamento di complessivi **€ 28.000,00** in n. 80 rate dal valore medio di € 350,00, così ripartiti:

- **pagamento integrale del credito assistito da privilegio generale** vantato da Regione Sicilia – Ass. Ec. e Fin. in n. 3 rate di cui la prima, in corrispondenza della rata n.12, di importo pari ad € 174,86, cui seguirà la rata n. 13 da € 350,00 ed un'ultima, in corrispondenza della rata n. 14, da € 129,23;

- **pagamento integrale del credito assistito da privilegio generale** vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione in n. 2 rate dalla rata n.14 distinti per ente impositore come da tabella dettagliata nella relazione particolareggiata. Verrà altresì pagato il credito vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione per aggio ed oneri di riscossione per complessivi euro 7,80;

- pagamento del credito chirografario vantato da ING Bank derivante dai contratti di finanziamento e dal rapporto di conto corrente per euro 5.104,02 in n. 77 rate, dalla rata n.16 in poi, di cui n.76 rate da euro 66,60 ed un'ultima da euro 42,42.

- pagamento del credito chirografario vantato da Unicredit S.p.A. derivante da rapporto di conto corrente per euro 1.151,76 in n. 77 rate, dalla rata n.16 in poi, di cui n.76 rate da euro 15,03 ed un'ultima da euro 9,48;

- pagamento del credito chirografario vantato da Compass Banca S.p.A. per euro 4.029,12 in n. 77 rate, dalla rata n.16 in poi, di cui n.76 rate da euro 52,57 ed un'ultima da euro 33,80;

- pagamento del credito chirografario vantato da Fidelity S.p.A. per euro 7.996,51 in n. 77 rate, dalla rata n.16 in poi, di cui n.76 rate da euro 104,34 ed un'ultima da euro 66,67;

- pagamento del credito chirografario vantato da Avvera per euro 8.543,5 in n. 77 rate, dalla rata n.16 in poi, di cui n.76 rate da euro 111,47 ed un'ultima da euro 71,78.

Inoltre, al fine di valutare il merito della proposta avanzata dall'Odierno ricorrente si da atto



che nei confronti del Sig. Luca Trombetta è pendente la procedura di pignoramento presso terzi portante n. 2630/24 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Catania, G.E. dott.ssa Giada Maria Patanè, promossa da Compass Banca S.p.a., avente ad oggetto la restituzione della complessiva somma di **euro 14.444,17**, la cui prossima udienza è fissata per il **09.12.2024**

### RITENUTO

- che, il gestore ha dichiarato la fattibilità del suddetto piano di pagamento, intesa come ragionevole capacità del Debitore di fare fronte alle rate ivi stabilite, accertandone la compatibilità con le spese quotidiane a carico del suo nucleo familiare;
- che, ai sensi dell'art. 67 co. 4 CCII, quanto offerto in pagamento dal Debitore rispetto al credito pendente con la ING Bank N.V., assistito da ipoteca di primo grado sull'abitazione principale, soddisferebbe integralmente il credito vantato dall'Istituto di credito secondo il piano di ammortamento originario;
- che, dato il valore dei beni che costituiscono il patrimonio del Sig. Luca Trombetta, anche alla luce della procedura esecutiva pendente nei confronti dell'odierno istante, il gestore ha accertato la maggior convenienza del suddetto piano rispetto all'ipotesi liquidatoria in quanto l'attuazione di quest'ultima avrebbe una percentuale media di soddisfazione dei creditori pari al **44,26%**, rispetto al **62,58%** della proposta di piano qui riportata.
- in definitiva, assunta la meritevolezza delle cause del sovraindebitamento del debitore, nonché la maggiore opportunità della proposta del Debitore rispetto all'ipotesi liquidatoria, il Gestore ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano del consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna la previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.
- **urges sottolineare che la pendenza della procedura esecutiva di cui sopra nei confronti del debitore costituisce, senza alcuna ombra di dubbio, ostacolo all'adempimento del piano di pagamento proposto, essendone pertanto necessaria la sospensione; inoltre, stante l'esiguità del compendio patrimoniale del debitore, è necessario disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti, nonché di provvedere con altre misure idonee alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'odierno ricorrente fino alla conclusione del procedimento, come previsto all'art. 70, comma 4, CCII.**

Tutto ciò essenzialmente premesso, il sottoscritto Sig. Luca Trombetta Pietro

### CHIEDE



di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli artt. 68 e ss. del D. lgs. 14/2019, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, dell'Organismo di Composizione della Crisi, **nel contempo fa istanza affinché venga disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII, della procedura esecutiva sopra riportata, predisponendo altresì ogni misura idonea alla tutela del patrimonio del Sig. Luca Trombetta per tutta la durata della procedura,** atteso che diversamente risulterebbe vanificata l'eventuale approvazione del piano del consumatore e, conseguentemente, il buon esito della procedura *de qua*.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che, per ragioni di materia, il presente procedimento sconta un contributo unificato in misura fissa pari ad € 98.00

Si producono in copia: 1) Relazione particolareggiata; 2) Nomina gestore della crisi; 3) Dichiarazione di accettazione; 4) Preventivo Occ; 5) Documento d'identità ricorrente; 6) Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia; 7) Anagrafica Agenzia delle Entrate; 8) Risultanze ipocatastale; 9) Visura PRA; 10) Quotazione Price Guru; 11) Estratti conti correnti; 12) Dichiarazione dei redditi; 13) Estratto contributivo; 14) Precisazione credito Unicredit; 15) Precisazione Ing Bank; 16) Ammortamento mutuo; 17) Precisazione credito Compass; 18) Precisazione credito Fidelity; 19) Precisazione credito Avvera; 20) Regione Sicilia; 21) Certificazione carichi pendenti agenzia delle entrate; 22) Precisazione credito ADER; 23) Precisazione Comune di Catania; 24) Riscontro INPS; 25) CRIF; 26) Banca d'Italia; 27) Spese sostenute; 28) Dichiarazioni sostitutive.

Catania, 06.11.2024

Avv. Giovanni Palazzo



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 510-1/2024 ad istanza di **LUCA TROMBETTA PIETRO**;

rilevato che il proponente ha inteso chiedere l'accesso alla procedura denominata "*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)*";

esaminata la relazione redatta dall'OCC di Aci Catena, Protezione Sociale Italiana, istituito ai sensi dell'art. 13 del CCII, che ha nominato quale Gestore della Crisi l'avv. Ettore Volpe; rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI "1. 1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato (...)2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. (...) 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 7. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata";

rilevato che, ad una prima valutazione, la proposta avanzata dal ricorrente appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nella relazione redatta dall'OCC;

rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte secondo il piano di riparto individuato nella relazione;



rilevato che, in seno al ricorso, il debitore ha chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente in corso nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, compreso il divieto di compiere atti di eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visti gli art.li 63 ss CCI

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'OCC proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che han presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

il debitore che non potrà compiere atti di eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice.

Si comunichi.

Catania, 06/12/2024

Il Giudice  
Laura Messina

